

Schema di accordo ex art. 15 della legge n. 241/1990 per lo svolgimento di attività di interesse comune per attività di adeguamento, conferimento rifiuti dal SIN Cogoleto Stoppani e chiusura della discarica di Molinetto sita nel Comune di Cogoleto

t r a

La Regione Liguria con sede inc.f. P.I.
rappresentata da in quanto infra

La Città Metropolitana di Genova con sede inc.f. P.I.
..... rappresentata da in quanto infra

Il Comune di Cogoleto con sede inc.f. P.I.
rappresentata da in quanto infra

Il Comune di Arenzano con sede inc.f. P.I.
rappresentata da in quanto infra

Il Comune di Varazze con sede inc.f. P.I.
rappresentata da in quanto infra

ed

Il Commissario Straordinario ex d.P.C.M. 13 maggio 2025 con sede in
c.f. in seguito indicato "Commissario",

RICHIAMATI:

- il D. Lgs 36/03 e ss.mm.ii., recante "Attuazione della direttiva 1999/31/31 relativa alle discariche di rifiuti";
- il D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'art. 15, il quale stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il Decreto legge in data 29 giugno 2024, n. 89, recante "Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport" convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, ed in particolare l'art. 7 il quale dispone "Misure urgenti per accelerare l'attuazione di interventi di bonifica nel sito di interesse nazionale Cogoleto – Stoppani";
- il D.P.C.M. 13 maggio 2025, con il quale è stata nominata la dott.ssa Cecilia Brescianini come Commissario Straordinario con il fine di completare la progettazione e la realizzazione degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica nel Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Cogoleto-Stoppani.

PREMESSO che:

- a) nel territorio del Comune di Cogoletto è insediata la discarica per rifiuti pericolosi di cava Molinetto, finalizzata allo smaltimento dei rifiuti derivanti dagli interventi di MISE e bonifica dal SIN Cogoletto - Stoppani;
- b) all'interno del SIN Cogoletto - Stoppani ricadente nei territori dei Comuni di Cogoletto e Arenzano sono presenti depositi temporanei di rifiuti pericolosi e non, giusta deroga ex d.l. 89/2024 da ultimo adottata con decreto del Commissario in data 01/07/2024 n.57, costituiti prevalentemente dai cosiddetti "crostoni" rimossi nel corso delle operazioni di bonifica del litorale in corrispondenza della foce del torrente Lerone, che potrebbero trovare sistemazione definitiva all'interno della discarica di Molinetto;
- c) nel Comune di Arenzano è presente l'impianto di trattamento acque di falda (TAF) in ambito del quale viene smaltito il percolato della discarica di Molinetto;
- d) il Comune di Varazze si trova nel raggio di 1 km dalla discarica di Molinetto e l'eventuale conferimento in discarica avverrebbe attraverso il transito nel medesimo Comune;
- e) la discarica di cui trattasi è stata oggetto di interventi di adeguamento al d. lgs 36/03 da parte del Commissario Delegato ex o.P.C.M. 3554/06 che hanno ottenuto la verifica positiva dell'autorità territorialmente competente ex art. 9 comma 2 del d.lgs. 36/03;
- f) in ragione di un sequestro preventivo disposto il 26 settembre 2016, l'attività amministrativa intrapresa non è stata seguita da alcuna gestione, ed alla discarica in argomento non sono stati conferiti rifiuti; il dissequestro è stato poi disposto in data 13 marzo 2019 con il decreto con cui il GIP ha disposto l'archiviazione del procedimento penale, in favore dei soggetti proprietari;
- g) da pari data, se da un canto la discarica è in stato di abbandono, come accertato dagli enti competenti, d'altra parte la sola attività di smaltimento del percolato prodotto ha continuato ad essere garantita dal Commissario Straordinario, ai sensi e per gli effetti di cui al D.l. 27/2019 prima e D.l. 89/2024 fino alla data odierna, scongiurando sversamenti dalle vasche di raccolta con gravi conseguenze ambientali e sanitarie.

RILEVATO che:

- con Decreto n. 37 del 18.9.2025 del Commissario Straordinario, nominato con D.P.C.M. 13 maggio 2025, si è provveduto all'aggiornamento del gruppo di lavoro per le valutazioni sulla discarica di Molinetto, composto oltretutto dallo stesso Commissario da rappresentanti di ISPRA, Regione, Città Metropolitana, Arpal e Comune di Cogoletto;
- con nota in data 6 ottobre 2025 prot. 412/2025, il Commissario Straordinario ha informato gli Enti competenti in via ordinaria – preso atto che la discarica è nella esclusiva disponibilità dei proprietari dal 2019 - evidenziando gli elementi emersi nell'ambito delle attività di competenza del Commissario stesso, chiedendo un incontro per la disamina delle diverse problematiche che coinvolgono le funzioni straordinarie assegnate al commissariamento (smaltimento del percolato), in rapporto con quelle ordinarie di gestione della discarica;

- in data 3 dicembre 2025 è stato eseguito un sopralluogo nella discarica al quale hanno partecipato la Città Metropolitana, il Comune di Cogoleto, la Regione Liguria, il Commissario Straordinario e la Fondazione Pio Lascito Baglietto; all'occasione (cfr verbale in atti) è risultata assente la Curatela fallimentare nonostante regolare convocazione del Consigliere Delegato di Città Metropolitana e del Sindaco del Comune di Cogoleto, trasmessa dalla Città Metropolitana con nota n. 71620 del 28/11/2025;
- la discarica è risultata in stato di grave abbandono, priva della minima attività di gestione e con l'indifferibile necessità di provvedere ad adempimenti immediati finalizzati al ripristino dello stato *ex ante*;
- trattandosi di un impianto di discarica, trovano applicazione le norme speciali di cui al D.lgs 36/03 e ss. mm ed ii., dovendosi provvedere alla chiusura della stessa in conformità alle norme tecniche dallo stesso stabilite;
- l'istruttoria espletata ha evidenziato la sussistenza di grave situazione ambientale con conseguente necessità di adozione immediata degli interventi di seguito indicati:
 1. Fase preliminare da realizzare entro 30 giorni:
 - a) sfalcio: servizio di abbattimento e conseguente trinciatura di alberature e arbusti comprendente la raccolta e la cippatura del materiale raccolto. Lo sfalcio individuato nella prima fase è definito su tutta la viabilità interna (circa 500 metri lineari di strada – 2 metri per lato);
 - b) intervento per la valutazione dello stato conservativo delle opere paramassi e relazione finale sulla eventuale necessità di ripristini in parete;
 - c) ripristino piezometri interni ed esterni.
 2. Seconda fase da realizzare entro 45 giorni:
 - d) rimozione dei teli ammalorati e loro sostituzione;
 - e) progetto delle attività previste per ripristinare lo stato *ex ante*.
 3. Terza fase da realizzare entro 60 giorni;
 - f) Progetto di adeguamento e chiusura ex d.lgs 121/2020.
 4. Quarta Fase da realizzare nei termini perentori del progetto di cui al punto 3 – lett. f) previa approvazione degli Enti competenti.

RILEVATE le competenze degli Enti come di seguito riportato:

- Compete alla Regione Liguria:
 - la realizzazione d'ufficio degli interventi qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati e vi sia inadempienza da parte dal comune territorialmente competente, ai sensi dell'art. 250 del D. lgs 152/06;

- la redazione ed aggiornamento del “Piano regionale di gestione dei rifiuti e delle bonifiche” in ragione delle disposizioni di cui al D.lgs.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare l’art. 199;
- la verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale in qualità di Autorità competente per i progetti di rilevanza regionale oltre che, nel caso di VIA regionale, il rilascio del Provvedimento autorizzatorio Unico regionale in forza delle disposizioni di cui al titolo terzo del Decreto legislativo 152/06 ed all’ art. 17 della Legge regionale n. 29 del 28 dicembre 2017;
- la gestione del tributo speciale per il conferimento dei rifiuti in discarica istituito dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549 come modificata dalla legge n.205 del 27 dicembre 2017 e in conformità alla Legge regionale n.23 del 3 luglio 2007 "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi", come modificata dalla lr n.30 del 27 dicembre 2018.
- Compete alla Città Metropolitana di Genova, ai fini che qui rilevano, tra l'altro:
 - il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), di cui al Titolo III bis della Parte seconda del D.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni ai sensi dell'art. 18 della Legge regionale 12/2017("Norme in materia di qualità dell'aria e di autorizzazioni ambientali");
 - il potere di diffida con ordinanza motivata al responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del titolo V - art. 244 commi 2 e 3 del D. lgs 152/06 da notificare anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 253 del medesimo D. lgs 152/06.
- Competono al Comune di Cogoleto:
 - la realizzazione d'ufficio degli interventi qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, ai sensi dell'art. 250 del D. lgs 152/06;
 - gli adempimenti ai sensi delle disposizioni di cui al Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 recante “Testo unico delle leggi sanitarie” con particolare riferimento all’art. 217 ed i poteri di ordinanza di cui al D. lgs. 267/2000 - art. 50.
- Spettano ai Comuni di Arenzano e di Varazze le altre misure di competenza che si rendessero necessarie.
- Compete al Commissario Straordinario l'attività di gestione e smaltimento del percolato della discarica di Molinetto in ragione dei combinati disposti di cui al D.l. 89/2024 convertito con legge 120/2024 e del D.P.C.M. 13 maggio 2025.

RICHIAMATE inoltre:

- la deliberazione della Giunta Regionale in data 10 dicembre 2013 n. 1565 recante “Programmazione fondi ecotassa – Sito ex Stoppani”;

- la deliberazione del Consiglio regionale n.11 del 19 luglio 2022 con la quale è stato approvato il documento di aggiornamento del piano regionale di gestione dei rifiuti e delle bonifiche di cui all'art. 199 del Decreto legislativo 152/2006.

ATTESO che:

- Città Metropolitana nell'esercizio delle proprie competenze ha provveduto a notificare:
 - atto di intimazione e diffida al Pio Lascito Baglietto in data 24/3/2026 n. 856;
 - atto di intimazione e diffida al Fallimento Val Lerone S.p.A. i.l. in data 24/3/2026 n. 855;
- in relazione agli atti di intimazione e diffida della Città Metropolitana:
 - il Pio lascito Baglietto ha riscontrato segnalando la propria impossibilità a far fronte agli ingenti oneri dichiarando di non disporre delle risorse tecniche e finanziarie per dar seguito agli interventi e la propria disponibilità a cedere da subito a titolo gratuito la proprietà della discarica;
 - il Fallimento Immobiliare Val Lerone S.p.A. i.l. – nella persona del Curatore Fallimentare – non ha in alcun modo riscontrato nei termini;
- in conseguenza risultano presenti i presupposti affinché la Città Metropolitana ed il Comune di Cogoleto esercitino i poteri agli stessi attribuiti.

CONSIDERATO che:

- costituisce interesse pubblico scongiurare ogni successivo possibile aggravio del rischio ambientale discendente dallo stato di abbandono della discarica di Molinetto;
- riveste carattere di assoluta urgenza procedere in conformità alle disposizioni della diffida senza ulteriori indugi;
- la discarica di Molinetto è impianto esistente ed è prevista dalla vigente pianificazione regionale in materia di rifiuti e bonifiche dell'ex sito industriale Stoppani in particolare per lo smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti dalla bonifica;
- il suddetto Piano regionale è stato regolarmente sottoposto alla fase di consultazione pubblica ex articolo 9 della l.r. n. 32/2012 ed alla Valutazione Ambientale Strategica ottenendo, ai sensi dell'art. 10 stessa legge, valutazione positiva in merito alla sostenibilità ambientale senza prescrizioni per la discarica di cui trattasi ed è stato approvato in Consiglio regionale;
- costituisce obbligo provvedere al ripristino ed alla successiva chiusura definitiva dell'impianto onde evitare la riapertura in parte qua della procedura di infrazione da parte della Unione Europea, a suo tempo superata dal previgente progetto approvato in conferenza dei servizi;
- gli Enti locali e Territoriali non dispongono delle necessarie risorse per provvedere in sostituzione per l'esecuzione degli interventi urgenti oltre che per la successiva redazione di un progetto finalizzato al ripristino ed alla chiusura della discarica.

CONSIDERATO inoltre che:

- il Commissario Straordinario, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. d) del d.P.C.M. 13 maggio 2025, *"può avvalersi dei volumi residui disponibili presso la discarica di Molinetto in conformità dell'istruttoria tecnica per la verifica preventiva dei volumi accoglibili esperita da parte dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e previo adeguamento del progetto alle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 121, procedendo anche mediante occupazione di urgenza ed eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi"*.

RICHIAMATI infine:

- la nota di Regione Liguria, Città Metropolitana di Genova e Comune di Cogoleto datata 9 giugno u.s., che fa tra l'altro seguito a pregressi incontri sull'argomento, con la quale, nel comunicare gli esiti dei provvedimenti di diffida, richiede al Commissario Straordinario l'avvalimento dei poteri di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del 13 maggio 2025 art.2 comma 1 lett. d), procedendo tra l'altro all'occupazione in somma urgenza ed al successivo esproprio dell'area e suggerendo per tale finalità un Accordo di programma ex art. 15 della legge 241/90;
- il riscontro del Commissario Straordinario, reso in data 16 giugno 2026, nell'ambito del quale, oltre a comunicare di aver affidato un incarico per attività di redazione dello "Studio di Prefattibilità" finalizzato all'individuazione degli interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento delle opere di confinamento del corpo rifiuti alle disposizioni di cui al D.lgs. 36/2003 così come modificato ed integrato dal D.lgs. 121/2020, ha espresso la propria disponibilità a dar seguito da subito alla definizione di un accordo ex art. 15 della legge 241/90 ove determinare e definire gli impegni reciproci delle parti, in parte già tracciati nell'incontro svoltosi in data 10 aprile 2026 di cui al verbale trasmesso dalla Città Metropolitana con propria nota in data 20 aprile 2026, prot. 23613/26.

RITENUTA OPPORTUNA, in ragione di tutto quanto sopra espresso e al fine di disporre di uno strumento di coordinamento delle diverse attività finalizzate all'obiettivo del ripristino, utilizzo delle volumetrie disponibili e successiva chiusura della discarica di Cava Molinetto, la sottoscrizione di un Accordo ex art. 15 della legge 241/90 ove determinare e definire gli impegni reciproci delle parti, riassunti nei termini seguenti:

- La Regione Liguria:
 - procederà alla valutazione dell'intervento sotto il profilo della assoggettabilità o meno a procedura di VIA esprimendosi al riguardo in conferenza dei servizi preliminare convocata dal Commissario Straordinario;
 - si impegna a trasferire sulla contabilità speciale del Commissario Straordinario il 75% dell'introito dell'ecotassa che nel caso il Commissario Straordinario sarebbe tenuto a versare in ragione del conferimento dei rifiuti in discarica, da destinare agli interventi di messa in sicurezza e bonifica del SIN Stoppani;

- si impegna altresì al trasferimento di fino al 10% dell'introito di cui sopra ad ARPAL per la predisposizione del Piano di monitoraggio e controllo;
- si impegna ad applicare al Comune di Cogoleto e Comuni limitrofi la misura di cui all'art. 16, comma 3-ter della Legge regionale n. 23 del 3/7/2007 "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi", come modificata dalla L.r. n. 30 del 27/12/2018, secondo le modalità stabilite dalla D.G.R. n.889 del 29/10/2019;
- si impegna a trasferire l'1% dell'introito al Comune di Arenzano quale compensazione ambientale per il traffico indotto dall'eventuale trasporto dei rifiuti in discarica.
- La Città Metropolitana si impegna a:
 - svolgere le proprie attività di competenza in termini di eventuale rilascio dell'A.I.A., direttamente ovvero in Conferenza convocata dal Commissario Straordinario, entro 45 giorni dalla acquisizione del Progetto, e garantirà le previste ispezioni ai sensi dell'art. 9 commi 2 e 3 del d.lgs 36/03 entro 7 giorni dall'istanza;
 - assumere eventuali atti di competenza in esito ad istanze motivate da parte del Commissario Straordinario.
- I Comuni di Cogoleto, Arenzano e Varazze si impegnano a:
 - procedere alla adozione di eventuali ordinanze contingibili ed urgenti di competenza ed alle altre misure che si rendessero necessarie;
 - condividere indirizzi da proporre in Conferenza, circa tempistiche preferenziali per i flussi di traffico correlati alle attività previste, salvaguardando fasce orarie e periodi sensibili, nei limiti della necessaria operatività ai fini della conclusione dell'intervento entro i termini previsti;
 - destinare le risorse ricevute in conseguenza dell'attività di smaltimento rifiuti nella discarica ai sensi dell'art. 16, comma 3-ter della Legge regionale n. 23 del 3 luglio 2007 "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi", come modificata dalla L.R. n. 30 del 27/12/2018, secondo le modalità stabilite dalla D.G.R. n.889 del 29.10.2019;
 - in particolare, il Comune di Cogoleto avvierà un percorso finalizzato a garantire che, successivamente alla chiusura definitiva, sul sito di discarica possa essere intrapresa, da parte del soggetto individuato per la gestione della fase post operativa, una attività produttiva in grado di valorizzare il sito (es. impianto fotovoltaico) nonché a parziale copertura degli oneri di gestione post – operativa.
- Il Commissario Straordinario in ragione della facoltà allo stesso attribuita si impegna a:
 - convocare una conferenza dei servizi preliminare, entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, in merito allo studio di Prefattibilità già affidato ai sensi dell'art. 7 comma 3 del D.l. in data 29 giugno 2024, n. 89 convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 120 per il quale il Commissario Straordinario ha le facoltà di cui all'art. 12, comma 1 del Decreto legge n. 27 del 2019;
 - provvedere agli interventi urgenti individuati dalla Città Metropolitana di Genova (Fase preliminare del provvedimento di diffida) entro 60 giorni dalla stipula del presente accordo;

- redigere il PFTE relativo al necessario “adeguamento del progetto alle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 121 in ragione dei volumi residui disponibili presso la discarica di Molinetto in conformità dell’istruttoria tecnica esperita da parte dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)” entro 150 giorni dalla positiva conclusione della Conferenza dei Servizi Preliminare;
- espletare la procedura di gara entro 120 giorni dalla approvazione del progetto definitivo come approvato dagli enti competenti;
- Gli Enti convengono che l’autorità espropriante è il Comune di Cogoleto e che in esito all’esproprio le aree verranno intestate al medesimo Comune.

Il presente accordo avrà durata dalla sottoscrizione fino alla vigenza delle disposizioni di cui al D.I. 89/2024;

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 del 27.4.2016 i dati personali, acquisiti saranno raccolti presso l’Ufficio del Commissario Straordinario e saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al suddetto procedimento.

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto saranno di competenza del Giudice ordinario – Foro competente Genova.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. Finalità dell’accordo

Con il presente Accordo vengono individuati, sulla base degli impegni di cui in premessa, termini e modalità per pervenire all’adeguamento, conferimento rifiuti del SIN Cogoleto Stoppani e chiusura della discarica di Molinetto (Cogoleto)

Art. 2. Responsabili dell’accordo

Per il Commissario Straordinario ex D.P.C.M. 13 maggio 2025 il Responsabile viene individuato nella persona della Dr.ssa Cecilia Brescianini.

Per la Regione Liguria il Responsabile viene individuato nella persona di

Per la Città Metropolitana il Responsabile viene individuato nella persona di

Per il Comune di Cogoleto il Responsabile viene individuato nella persona di

Per il Comune di Arenzano il Responsabile viene individuato nella persona di

Per il Comune di Varazze il Responsabile viene individuato nella persona di

Art. 3. Durata dell'accordo

L'accordo avrà la durata con decorrenza dalla data di stipula del presente atto fino alla vigenza del Commissario Straordinario ex d.l. n. 89/2024.

Art. 4. Impegni e attività

1. La Regione Liguria si impegna a:

- a) procedere alla valutazione dell'intervento sotto il profilo della eventuale sottoposizione alla procedura di VIA, esprimendosi al riguardo in conferenza dei servizi preliminare convocata dal Commissario Straordinario;
- b) trasferire sulla contabilità speciale del Commissario Straordinario il 75% dell'introito dell'ecotassa che nel caso il Commissario Straordinario sarebbe tenuto a versare in ragione del conferimento dei rifiuti in discarica, da destinare agli interventi di messa in sicurezza e bonifica del SIN Stoppani;
- c) trasferire fino al 10% di tale introito ad ARPAL per la predisposizione del Piano di monitoraggio e controllo;
- d) applicare al Comune di Cogoleto e Comuni limitrofi la misura di cui all'art. 16, comma 3-ter della Legge regionale n. 23 del 3 luglio 2007 "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi", come modificata dalla L.r. n. 30 del 27/12/2018, secondo le modalità stabilite dalla D.G.R. n.889 del 29/10/2019;
- e) trasferire l'1% dell'introito al Comune di Arenzano quale compensazione ambientale per il traffico indotto dall'eventuale trasporto dei rifiuti in discarica.

2. La Città Metropolitana si impegna a:

- a) svolgere le proprie attività di competenza in termini di eventuale rilascio dell'A.I.A. direttamente ovvero in Conferenza convocata dal Commissario Straordinario, entro 45 giorni dalla acquisizione del Progetto, e garantirà le previste ispezioni ai sensi dell'art. 9 commi 2 e 3 del D.lgs 36/03 entro 7 giorni dall'istanza;
- b) assumere eventuali atti di competenza in esito ad istanze motivate da parte del Commissario Straordinario

3. I Comuni di Cogoleto, Arenzano e Varazze si impegnano a:

- a) procedere alla adozione di eventuali ordinanze contingibili ed urgenti di competenza ed alle altre misure che si rendessero necessarie;
- b) condividere indirizzi da proporre in Conferenza, circa tempistiche preferenziali per i flussi di traffico correlati alle attività previste, salvaguardando fasce orarie e periodi sensibili, nei limiti della necessaria operatività ai fini della conclusione dell'intervento entro i termini previsti;
- c) destinare le risorse ricevute in conseguenza dell'attività di smaltimento rifiuti nella discarica ai sensi dell'art. 16, comma 3-ter della Legge regionale n. 23 del 3 luglio 2007 "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi", come modificata dalla L.r. n. 30 del 27/12/2018, secondo le modalità stabilite dalla

D.G.R. n.889 del 29/10/2019;

- d) in particolare, il Comune di Cogoleto avvierà un percorso finalizzato a garantire che, successivamente alla chiusura definitiva, sul sito di discarica possa essere intrapresa, da parte del soggetto individuato per la gestione della fase post operativa, una attività produttiva in grado di valorizzare il sito (es. impianto fotovoltaico) nonché a parziale copertura degli oneri di gestione post – operativa.
4. Il Commissario Straordinario in ragione della facoltà allo stesso attribuita si impegna a:
- a) convocare una conferenza dei servizi preliminare, entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, in merito allo studio di Prefattibilità già affidato ai sensi dell'art. 7 comma 3 del D.L. in data 29 giugno 2024, n. 89 convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 120 per il quale il Commissario Straordinario ha le facoltà di cui all'art. 12, comma 1 del Decreto legge n. 27 del 2019;
 - b) provvedere agli interventi urgenti individuati dalla Città Metropolitana di Genova (Fase preliminare del provvedimento di diffida) entro 60 giorni dalla stipula del presente accordo;
 - c) redigere il PFTE relativo ad “adeguamento del progetto alle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 121 in ragione dei volumi residui disponibili presso la discarica di Molinetto in conformità dell'istruttoria tecnica esperita da parte dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)” entro 150 giorni dalla positiva conclusione della Conferenza dei Servizi Preliminare;
 - d) all'espletamento della procedura di gara per appalto integrato per adeguamento conferimento e chiusura della discarica di Molinetto entro 120 giorni dalla approvazione del progetto definitivo come approvato dagli enti competenti;
5. Gli Enti convengono che l'autorità espropriante è il Comune di Cogoleto in esito all'esproprio le aree verranno intestate al medesimo Comune.

Art. 5. Tracciabilità dei flussi

Ai fini della tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136 del 2010 e s.m. si dichiara che il Commissario Straordinario e gli Enti sono per legge inserite nella contabilità speciale in Banca d'Italia.

Art 6. Stipula, imposte e tasse

Il presente atto viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, Tariffa Parte seconda annessa al D.P.R. 131/1986 e s.m. a cura e spese della Parte richiedente.

Art. 7. Controversie

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni previste dal Codice Civile. Per la soluzione di eventuali controversie sarà competente il foro di Genova.

Art. 8. Recesso

Le parti possono recedere dal contratto nel caso intervengano fatti o provvedimenti che modificano la situazione esistente all'atto di sottoscrizione del contratto e ne rendano impossibile o inopportuna la sua conduzione a termine.

Art.9. Codice Comportamento

Le Parti dichiarano di conoscere ed impegnarsi a rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con il D.P.R. 16 Aprile 2013 n. 62. La violazione degli obblighi derivanti dal Codice comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile.

Art. 10. Trattamento dati personali

Le parti del presente accordo, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, provvederanno al trattamento dei dati personali strettamente necessari, adeguati e limitati a quanto necessario per le finalità di cui all'art. 2 dello stesso nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE/679/2016”.

Il trattamento dei dati personali sarà inoltre improntato ai principi di correttezza, liceità e tutela dei diritti degli interessati.

Le Parti, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, chiariscono che i rispettivi titolari del trattamento sono [Enti firmatari dell'Accordo] come individuati in premessa del presente atto. Inoltre, si informano reciprocamente che il trattamento dei dati personali conferiti ai fini della partecipazione al presente accordo, nonché quelli legati all'esecuzione della presente, saranno raccolti e trattati con modalità automatizzate ed informatizzate, saranno comunicati solo ai responsabili del trattamento incaricati della gestione del servizio in oggetto; non saranno trasferiti a paesi terzi, saranno conservati e trattati per il tempo strettamente necessario ad adempiere alle finalità del presente accordo.

I rispettivi responsabili del trattamento sono:

il (*nome, cognome e qualifica*) per Regione Liguria;

il (*nome, cognome e qualifica*) per Città Metropolitana di Genova;

il (*nome, cognome e qualifica*) per il Comune di Cogoleto;

il (*nome, cognome e qualifica*) per il Comune di Arenzano;

il (*nome, cognome e qualifica*) per il Comune di Varazze;

il (*nome, cognome e qualifica*) per il Commissario Straordinario.

Le parti si danno reciprocamente atto che potranno esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679, in particolare, il diritto di richiedere l'accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati trattati o la limitazione del loro trattamento. A tal fine le parti, previa lettura del presente articolo, dichiarano di aver ricevuto e perfettamente compreso l'informativa ed i relativi diritti, all'uopo prestando in uno alla sottoscrizione del presente contratto il pieno, consapevole ed incondizionato consenso al trattamento di tutti i propri dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati ai sensi degli artt. 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679.

Comune di Cogoleto

Genova lì

(nome, cognome e qualifica)

.....

Comune di Arenzano

Genova lì

(nome, cognome e qualifica)

.....

Comune di Varazze

Genova lì

(nome, cognome e qualifica)

.....

Città Metropolitana di Genova

Genova lì

(nome, cognome e qualifica)

.....

Regione Liguria

Genova lì

(nome, cognome e qualifica)

.....

il Commissario Straordinario ex d.P.C.M. 13 maggio 2025

Genova lì

(nome, cognome e qualifica)

.....